

**MARINELLA ARTUSI**

# **L'ODISSEA DI UN'ADOZIONE**

**Pagine di vita vissuta**

*Margareth e il giornalista erano arrivati a Mukdahan, sul confine fra la Thailandia e il Laos.*

*«Qui - scriveva - siamo arrivati dopo giorni e giorni di foresta impenetrabile attraverso il grande fiume Mekong con una imbarcazione che sembra si dovesse sfasciare a ogni sussulto delle acque.*

*Per molti Km. qui è foresta da ogni lato, a perdita d'occhio. È così fitta che sembra disabitata, ma ci sono molti villaggi e campi profughi.*

*Il clima è orrendo e gli insetti insopportabili. Si parla anche di malattie: tifo, malaria, tubercolosi.*

*Forse non tornerò mai più, ma se tutto va bene farò la cosa più importante della mia vita».*

*La terza lettera di Margareth diceva:*

*«Sto lavorando con alcune suore nel campo profughi di Mukdahan.*

*Nonostante le sovvenzioni dagli aiuti internazionali, la vita qui è al limite della sopravvivenza». Descriveva i disagi di ogni genere, ma, ancora più sconvolgente, la passiva rassegnazione di quelle masse senza alcuna speranza.*

*Diceva infine «Assisto una madre vedova che sta morendo per una forma di anemia acuta. Ha tre bambine, che ne sarà di loro?»*

*Poi nessuna lettera. Ma una sera squilla il telefono. È Margareth e dice «Vieni all'aeroporto che ti voglio presentare le tre bambine di cui ti ho scritto.*

*Le porto con me in America, le farò studiare....*

*Sentivo che dovevo farlo, finalmente ci sono riuscita, ti ringrazio!».*

## POSTFAZIONE

### Giustizia. Dalla parte di chi?

di Gianni Grassi

Mi sono chiesto, leggendo questa vivida ricostruzione autobiografica, questo sentito e risentito racconto di una moderna "odissea", per quali ragioni l'anelito che vi traspira abbia potuto inciampare in un cumulo di traversie, torpida e vischiosità burocratiche tale da rimanerne così esacerbato.

Si tratta - mi dicevo - del tributo ordinariamente dovuto ai rapporti con le istituzioni, con lo stato dei servizi sociali, oppure dell'effetto parziale di un patologico deterioramento nelle relazioni con un apparato particolare, quello giudiziario? Disfunzionalità legislative o applicative? Carenze delle norme oppure delle persone che ne chiedono e che ne curano l'attuazione? Possibile insomma che un atto d'amore, quale dovrebbe essere la filiazione adottiva, si ritrovi tale sofferenza come effetto iniquo?

Questo mi chiedevo, piuttosto incredulo e sconcertato. E per ciò ho ritenuto opportuno rendermi conto della situazione normativa in materia, oltreché dei problemi che affliggono la giustizia italiana chiamata a decidere del caso concreto <sup>(1)</sup>.

Per inquadrare l'esperienza qui narrata e comprenderne le vicissitudini, occorre infatti conoscere almeno per grandi linee l'evoluzione di leggi ed istituti della giustizia minorile. Per valutare la generalizzabilità del parziale punto di vista qui esposto, occorrerebbe inoltre ascoltare la voce di altri protagonisti, da quella dei figli adottivi <sup>(2)</sup> a quelle degli operatori, degli amministratori e dei magistrati <sup>(3)</sup>.

### Dall'adozione dei discendenti a quella dei minori abbandonati.

Del codice civile del 1942 basti ricordare che, al libro I titolo VIII, consentiva solo alle persone ultracinquantenni (eccezionalmente, ultraquarantenni), sposate e no purchè senza discendenti legittimi o legittimati, di adottare una persona più giovane di almeno 18 anni (eccezionalmente 16). Inoltre proibiva l'adozione tra persone di razza diversa.

Si deve riconoscere però che, nonostante gli articoli 30 e 31 della costituzione repubblicana, fino al 1967 lo scopo principale delle norme sull'adozione è rimasto quello di tutelare gli interessi degli adulti e - di fatto - quelli degli enti di assistenza fondati sui ricoveri dei minori<sup>(4)</sup>. I quali, secondo il titolo XI del codice, potevano essere affidati dagli stessi istituti a persone di loro fiducia, che potevano poi affiliarli.

La contestuale istituzione del giudice tutelare presso le preture, con poteri di controllo sugli istituti e con compiti di difesa degli incapaci e dei minori, servì solo alla tutela degli interessi patrimoniali di questi, anche se costituì il primo sintomo di una nuova considerazione del minore quale soggetto di diritti autonomi. Del resto il tribunale per i minorenni, istituito dal 1934 con funzioni prevalentemente penali e rieducative, di protezione ma insieme di controllo sociale dei minori "pericolosi", tale è sostanzialmente rimasto sino alla legge sull'adozione "speciale" del 1967. La quale lo ha investito di attribuzioni delicate, come l'accertamento delle situazioni di abbandono, la selezione dei genitori adottivi e la vigilanza sugli affidamenti.

Quella legge, la n. 431 del 25 giugno 1967, è stata definita una "rivoluzione copernicana" in quanto ha "spostato l'obiettivo dello strumento giuridico, proponendosi di dare una famiglia ad un bambino solo e non un erede ad una coppia o persona singola senza figli", ed ha "affermato il primato dei diritti del bambino sui cosiddetti vincoli di sangue"<sup>(5)</sup>. Essa ha consentito di ridurre notevolmente (di ben 40.000) il numero dei ricoveri in istituto, la "deportazione assistenziale", fonte di gravi danni individuali e sociali.

Ma pur avendo favorito lo sviluppo dell'affidamento familiare, (importante esperienza alternativa agli istituti) non ha tuttavia modificato il costume, la cultura della famiglia - rifugio e della paternità - proprietà da cui deriva la concezione dell'adozione come rimedio alla mancanza di discendenti; ovvero l'orientamento che privilegia gli interessi e i desideri dei soggetti adulti nei confronti dei bambini oggetto. Nè ha sostituito la figura dell'affiliazione o "rapporto di allevamento", sorta nel 1937 per esigenze prevalentemente economiche ma utilizzata anche, fino al divorzio e al nuovo diritto di famiglia nel 1975, per aggirare il divieto di riconoscimento dei propri figli adulterini.

Pertanto, all'epoca dei fatti qui esposti, coesistevano quattro tipi di filiazione non biologica assai differenti: l'affidamento, l'affiliazione, l'adozione ordinaria e quella speciale. Diversi erano gli scopi e le procedure:

1) **L'affidamento** tradizionale, prosecuzione sostanziale del "baliatico" per le esigenze di nutrimento, era previsto dalle norme relative ai compiti dell'Opera maternità e infanzia come una specie di collocamento al lavoro di apprendistato alternativo ai ricoveri in istituto, che invece sono rimasti assolutamente prevalenti. Poteva essere deciso dai genitori come da intermediari, ufficiali di stato civile o istituti verso altre famiglie o persone singole, senza limiti di età o vincoli di idoneità. Su richiesta, poteva essere ratificato dal giudice tutelare oppure - dopo un certo periodo - tramutato in affiliazione, tutela o adozione.

2) **L'affiliazione** o *piccola adozione*, era stata istituita - secondo la relazione governativa - per contemperare il bisogno degli "illegittimi" di avere una famiglia e quello delle famiglie agricole sterili di "reclutare" forza lavoro a poco prezzo. Era consentita a qualunque maggiorenne che dimostrasse di avere provveduto per almeno tre anni all'allevamento di un minore figlio di ignoti, o di genitori noti. Questi potevano essere sentiti dal giudice tutelare, mentre nessuna indagine era prevista sull'idoneità degli affilianti. Non stabiliva alcun rapporto di parentela tra questi e gli affiliati e non rompeva quelli con la famiglia di origine.

Su richiesta, la persona affiliata, figlia legittima o riconosciuta di genitori noti, poteva aggiungere al proprio cognome quello degli affilanti (ovvero assumerlo invece del proprio, se figlia di ignoti o riconosciuta da un solo genitore).

3) **L'adozione tradizionale** o *ordinaria* (così come modificata dalla legge del 1967) serviva a chiunque avesse compiuto almeno 35 anni (30 in casi eccezionali) e fosse senza prole, per trasmettere il cognome e il patrimonio ad una o più persone minori o no, parenti o no, abbandonate o no, ma più giovani di almeno 18 anni. Nessun accertamento era previsto sull'idoneità dell'adottante, bensì sulla sua "buona fama" e sulla convenienza (economica) per la persona adottanda. Non stabiliva alcun rapporto di parentela con la famiglia dell'adottante, né modificava lo stato di figlio legittimo o meno, né rompeva il rapporto di parentela con la famiglia di origine. La persona adottata, figlia legittima o riconosciuta di genitori noti, poteva aggiungere al proprio cognome quello dell'adottante, o assumerlo invece del proprio se figlia di ignoti o riconosciuta da un solo genitore.

4) **L'adozione speciale** aveva lo scopo di garantire una famiglia ai bambini che ne erano privi. Era consentita solo ai coniugi sposati da almeno 5 anni e non separati neppure di fatto, con o senza prole, aventi un'età superiore almeno di 20 anni ma non più di 45 a quella dei minori da adottare, e soprattutto fisicamente e moralmente idonei ad educarli, istruirli e mantenerli. Erano adottabili solo i bambini di età inferiore agli 8 anni e dichiarati (su segnalazione di chiunque) in situazione di abbandono o stato di adottabilità (peraltro revocabile) dal tribunale per i minorenni; ciò in quanto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, ancorché fossero ricoverati in istituto. Il tribunale doveva sentire i genitori e parenti esistenti e doveva accertare, anche comparativamente, l'idoneità dei richiedenti ai quali assegnare i minori in *affidamento preadottivo* (anch'esso revocabile), per un periodo sottoposto a vigilanza di almeno un anno (allungabile a 3 anni in presenza di altri figli e prorogabile), prima di decretare l'adozione speciale.

Per effetto di questa, i minori adottati acquistavano lo stato di figli legittimi degli adottanti, stabilendo rapporto di parentela con la loro famiglia e cessando ogni rapporto giuridico con quella d'origine.

### **Dall'adozione speciale all'affidamento sociale.**

Oltre ad ammettere la permanenza di figure giuridiche non raccordate tra loro, la formulazione della legge n. 431 del 1967, a causa delle forti resistenze parlamentari, "risultò spesso ambigua ed impose una procedura adozionale estremamente macchinosa" <sup>(6)</sup>. Ebbe tuttavia un'applicazione piuttosto ampia e consentì una giurisprudenza innovativa (che incominciò a favorire la famiglia degli affetti rispetto a quella del sangue e agli istituti).

L'adozione speciale andò affermandosi, sia pure con gravi differenze fra i tribunali del centro-nord e gli altri a causa di arretratezze culturali e dei servizi assistenziali. In Piemonte in particolare, ed a Firenze <sup>(7)</sup>, si ebbero esperienze anticipatrici: fin dal 1971 la provincia di Torino deliberò, come alternativa ai ricoveri in istituto, un "affidamento familiare a scopo educativo" ripreso poi da vari enti locali; si è trattato di una scelta che ha richiesto una maturità sociale e una disponibilità, da parte sia delle famiglie affidatarie sia dei servizi sociali, ben maggiori che nell'adozione <sup>(8)</sup>.

Altra novità è stata l'approvazione, nel 1975, dopo un iter particolarmente laborioso, della riforma del diritto familiare, tesa a sostituire a un modello autoritario un modello comunitario di famiglia; ma con perduranti e gravi lacune proprio in relazione ai problemi dell'infanzia abbandonata <sup>(9)</sup>.

Problemi organicamente affrontati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha disciplinato l'adozione e l'affidamento dei minori a scopi educativi, affiancandoli con pari dignità alla filiazione biologica, su una via di trasformazione della famiglia da istituzione-rifugio a famiglia aperta.

Gli interventi previsti dalla legge per garantire il diritto dei minori a tale famiglia possono essere riassunti nel seguente schema <sup>(10)</sup>:

Schema riassuntivo degli interventi previsti dalla legge per garantire

*aiutando la sua famiglia d'origine con l'affidamento familiare*

*quali minori sono interessati*  
il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia. Quindi, è necessario sostenere ed aiutare, in via prioritaria, i suoi genitori naturali.

*a chi è rivolto l'aiuto dell'ente pubblico*

ad entrambi i genitori o ad uno solo dei due; ai familiari entro il 4° grado.

*a chi presentare la situazione di difficoltà*

ai servizi sociali dell'ente locale (al Comune, oppure alla Unità locale dei servizi, là dove a questi sono stati trasferiti anche gli interventi di carattere assistenziale).

*quali minori sono interessati*  
il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.

*chi può manifestare la disponibilità all'affidamento*

- Le famiglie, comprese quelle con i figli propri, ovviamente, sia biologici che adottivi;  
- Le persone singole;  
- chi opera in una comunità di tipo familiare.

*i limiti di età dei coniugi affidatari*

la legge non prevede alcun limite di età. L'esperienza suggerisce, tuttavia, di non effettuare inserimenti a titolo di affidamento educativo di minori in famiglie in cui i genitori non presentino le caratteristiche richieste per una eventuale, successiva adozione.

*a chi manifestare la disponibilità all'affidamento*

ai servizi sociali dell'ente locale; al servizio di affidamento familiare del Comune o dell'Uls là dove questo è stato istituito.

il diritto del minore alla famiglia

*con l'adozione*

*quali minori sono interessati*  
i minori (da 0 a 18 anni) in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza di causa maggiore di carattere transitorio.

*chi può dichiarare la disponibilità all'adozione*

solo i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto, con o senza figli; sono consentite più adozioni, anche con atti successivi.

*i limiti di età dei coniugi adottanti*

l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 40 anni l'età dell'adottando.

*a chi manifestare la disponibilità all'adozione*

al tribunale per i minorenni. La domanda decade dopo due anni e può essere rinnovata.

*con l'adozione internazionale (per i minori stranieri)*

*quali minori sono interessati*  
l'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento pre-adoptivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori.

*chi può dichiarare la disponibilità ad una adozione internazionale*

valgono le stesse norme in vigore per l'adozione di minori italiani.

*i limiti di età dei coniugi adottanti*

valgono le stesse condizioni in vigore per l'adozione di minori italiani.

*a chi manifestare la disponibilità all'adozione internazionale*

al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti. Nel caso di italiani residenti all'estero è competente il tribunale per i minorenni del distretto dell'ultimo domicilio dei coniugi.

*quali sono gli organi competenti*

- le Regioni, il Parlamento e il Governo che debbono legiferare e programmare perché i Comuni e le Uls avvino concretamente gli interventi di prevenzione del bisogno assistenziale;
- i Comuni;
- le Uls, là dove a queste sono stati trasferite anche le competenze di carattere assistenziale.

*quali interventi sono possibili a sostegno della famiglia di origine*

- messa a disposizione dei servizi primari: asili nido, scuola materna, dell'obbligo, casa, strutture riabilitative, trasporti, ecc.;
- assistenza domiciliare, non solo di aiuto domestico, infermieristica e riabilitativa, ma anche educativa per i minori, specialmente per quelli handicappati;
- assistenza economica, da erogare in base al minimo vitale;
- affidamenti educativi di minori a famiglie diverse da quella d'origine;
- istituzione di comunità alloggio, cioè di piccole strutture, inserite nelle comuni case di abitazione, dove per numero di persone e per il ruolo che viene assunto dagli adulti educatori, la vita è più simile possibile a quella di una vera famiglia.

*quali sono gli organi competenti*

- l'affidamento familiare è disposto dai servizi dell'ente locale, previo consenso dei genitori o del tutore;
- il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo l'affidamento con decreto;
- quando manca l'assenso dei genitori naturali o del tutore, interviene il tribunale per i minorenni.

*durata dell'affidamento familiare*

- il periodo di presumibile durata deve essere indicato nel provvedimento di affidamento familiare;
- l'affidamento cessa quando viene meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, oppure nel caso in cui la prosecuzione rechi pregiudizio al minore. L'affidamento può anche cessare per intervenuta adozione o per l'autonomo inserimento del minore.

*i compiti dell'affidatario*

- deve accogliere presso di sé il minore;
- provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione;
- agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori;
- favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.

*quali sono gli organi competenti*

- il tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in situazione di abbandono è competente per la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento preadottivo e la pronuncia della adozione.

*come assicurare al minore la famiglia adottiva più idonea*

- il tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di adeguate indagini sui coniugi che hanno presentato domanda di adozione e sceglie fra le coppie quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore;
- le indagini debbono riguardare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi desiderano adottare un minore.

*effetti dell'adozione*

- con l'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti verso la famiglia di origine, salvo i divieti matrimoniali.

*quali sono gli organi competenti*

- il tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti;
- il ministero degli Esteri di concerto con quello di Grazia e Giustizia può autorizzare enti pubblici o organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti alla adozione di minori stranieri, fatto salvo quanto di competenza del tribunale per i minorenni.

*le condizioni per l'adozione internazionale*

- che sia stata emanata, in precedenza, dal tribunale per i minorenni, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti;
- che il provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo del minore, sia conforme alla legislazione dello stato che lo ha emesso;
- che il provvedimento straniero non sia contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori.

*effetti dell'adozione internazionale*

- il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. Valgono, inoltre, gli stessi effetti già elencati per l'adozione di minori italiani.



Come si può notare, l'affidamento familiare ha assunto, grazie all'azione promozionale sperimentata in tanti anni da gruppi e associazioni di volontari, una dimensione politica e una connotazione sociale determinante, anche se in materia sono attribuite al tribunale per i minorenni - quale unica autorità - eccessive competenze operative. Caratteristica fondamentale dell'affidamento non è più quella di costituire un passaggio obbligato per l'adozione ma un appoggio volontario, per recuperare il rapporto del minore con la sua famiglia di origine in difficoltà, che può anche tramutarsi in adozione.

### **Quale giustizia per i minori italiani e stranieri abbandonati?**

La legge n. 184 del 1983 ha abolito l'affiliazione e i precedenti tipi di adozione, regolando l'affidamento familiare, ma ha mantenuto le modalità tradizionali per alcuni "casi particolari". In sostanza, quando c'è constatata impossibilità di affidamento preadottivo (per handicap del minore), l'adozione è consentita anche ai non coniugati con l'unico vincolo di avere almeno 18 anni di più, perciò anche se anziani; così nel caso di minori orfani, che restano adottabili da parenti o conviventi.

Inoltre la legge ha previsto un'apposita regolamentazione per l'*adozione internazionale*, sorta in Italia alla fine degli anni '60 ma rimasta in uno stato di caotica precarietà e di confusione normativa: <sup>(11)</sup> tale da provocare assurdi ostacoli e lungaggini burocratiche - da una parte - ma anche da favorire la disperata ricerca di scorciatoie di ogni tipo, fino alle vere e proprie speculazioni organizzate (la cosiddetta "tratta dei bambini esotici") <sup>(12)</sup> - dall'altra. Con l'esito nefasto di gettare sospetto su tutti i casi di adozione internazionale realizzati al di fuori degli organismi autorizzati.

Per la trascrizione ("delibazione") da parte della corte d'appello dell'attestato rilasciato dal Paese di origine, non era richiesto lo stesso preventivo accertamento di idoneità educativa degli adottanti svolto dal tribunale per i minorenni. La nuova legge invece

estende, per quanto possibile, i requisiti e le procedure previsti per l'adozione di minori italiani a quelli stranieri: questi sono adottabili se dichiarati tali con provvedimento del Paese di origine (e che l'autorità consolare attesta conforme alle leggi) oppure quando tale provvedimento non sia previsto o non sia emanabile per eventi eccezionali (occorrendo tuttavia il nulla-osta del ministero degli esteri). Possono adottare i coniugi in regola con i requisiti per l'adozione nazionale e dichiarati idonei dal tribunale, pur trattandosi di una preventiva generica idoneità, non riferita a un concreto bambino, che va poi reperito.

La legge attuale, attribuendo al tribunale per i minorenni il controllo esclusivo e riconoscendo efficacia solo ai provvedimenti stranieri conformi al sistema italiano (età ecc), ha "portato ad una regolamentazione così restrittiva da non rendere più funzionanti i principi del nostro sistema di diritto internazionale privato e poco operanti i criteri dettati, al fine di più facili riconoscimenti di provvedimenti stranieri, dalle convenzioni internazionali in materia di protezione del minore" <sup>(13)</sup>.

Parte delle traversie patite dalla famiglia Artusi e da tante altre si spiega dunque con la presunzione di "mercato" che incombeva sulle adozioni di bimbi stranieri operate con soluzioni personali, in violazione dei vincoli vigenti per le adozioni nazionali; nonché con il temporaneo conflitto di competenze che si è venuto a creare tra corte di appello e tribunale per i minorenni con l'entrata in vigore delle nuove norme, che peraltro facevano salva la definizione delle procedure in corso.

Un esito particolarmente spiacevole, se si considera che l'adozione di minori di etnia e nazionalità diverse dovrebbe contribuire comunque a superare il mito del legame di sangue e il tabù della razza; pur costituendo in ogni caso un miscuglio di motivazioni, da quella più nobile di una aperta solidarietà disinteressata a quella meno nobile di un chiuso egoismo possessivo (come avviene, del resto, in ogni esperienza di procreazione e filiazione biologica).

L'adozione internazionale costituisce un atto molto più delicato e importante di una normale adozione e sembra richiedere una preparazione e una sensibilità

migliori da parte delle famiglie, degli operatori sociali e dei giudici, ponendo seri problemi umani e pratici di impatto, assessment, identificazione e socializzazione<sup>(14)</sup>.

Contrasta tuttavia con queste esigenze la realtà che traspare da queste pagine di "vita vissuta" e che sembra confermare le osservazioni critiche di Neera Fallaci<sup>(15)</sup>: la quale contrapponeva alla disperata sofferenza del bambino abbandonato la faciloneria e l'impreparazione di troppi operatori sociali, la superficialità e i pregiudizi di troppi magistrati, l'indifferenza o malafede di troppi amministratori politici.

Permane comunque, al di là del caso singolo, la sgradevole impressione di un eccessivo contrasto fra la disponibilità reale al cambiamento che si richiede alla coppia adottiva e la statica indisponibilità che promana invece dalle istituzioni. Di certo la legge vigente costituisce più un inizio che una conclusione in una materia così emotivamente coinvolgente<sup>(16)</sup>.

Ma vediamo le carenze dell'apparato giudiziario, in campo minorile, peraltro note e indicate dalla stessa magistratura<sup>(17)</sup>; carenze del regime processuale; eccessivo frazionamento delle competenze tra una pluralità di giudici (tutelare, tribunale per i minorenni, sezione minori della corte d'appello, corte di cassazione); inadeguata distribuzione dei tribunali per i minorenni (26 in tutto, con 208 magistrati di carriera più i giudici "onorari" scelti tra i cittadini "benemeriti dell'assistenza sociale"); insufficiente preparazione e specializzazione dei giudici.

Bisogna considerare che la magistratura minorile è stata a lungo valutata "minore" come importanza e impegno all'interno stesso dell'ordinamento giudiziario, e tale è stata trattata anche come strutture e sedi. Ciò ha consentito la presenza di componenti demotivati, oppure motivati da ragioni diverse, magari di mero trasferimento di sede.

Risulta inoltre che la stragrande maggioranza dei presidenti ha superato i 60 anni e che molti giudici sono celibi o senza figli pur essendo anziani; così come i membri onorari, particolarmente stanchi e digiuni di paternità e di competenze psico-sociali, tanto da far

paventare che i diritti dei minori possano essere "compromessi proprio dalle carenze dell'organo istituzionalmente preposto alla loro tutela"<sup>(18)</sup>.

Si denuncia non solo la pesantezza dell'organizzazione centralizzata di molti tribunali per i minorenni, ma anche la superficialità con cui a volte si procede alle scelte selettive ed ai controlli sugli affidamenti<sup>(19)</sup>; la grave mancanza di raccordo, comprensione e fiducia reciproca con i servizi sociali<sup>(20)</sup>, ma anche la vera e propria crisi di rigetto di certi giudici o equiparati, secondo i quali "chi anela all'adozione è soltanto uno sterile o un frustrato, disposto a qualsiasi atto pur di impossessarsi di un bambino come di un proprio oggetto di consumo affettivo"<sup>(21)</sup>.

Pendono in parlamento, da anni, ben cinque progetti di riforma della giustizia minorile<sup>(22)</sup>. Hanno intenti comuni come l'unificazione delle competenze in materia familiare, la specializzazione dei giudici minorili, il decentramento territoriale della struttura giudiziaria, la protezione integrale del minore. Si contrappongono invece le valutazioni sulla funzione sin qui svolta dal tribunale per i minorenni e sulla sua inadeguatezza, sulla separatezza dagli organi della giustizia ordinaria, nonché sul ruolo del giudice e sul tipo di procedimento minorile. Si tratta di due linee di fondo diverse: l'una, favorevole all'attuale separatezza, che sostiene un ruolo interventista, una funzione promozionale del giudice minorile (un operatore sociale, difensore e promotore dei diritti del minore); l'altra, favorevole alla specializzazione all'interno della struttura ordinaria, che sostiene invece la terzietà, cioè la natura essenzialmente giurisdizionale del giudice minorile (uno dei tanti modi di fare il giudice oggi in Italia)<sup>(23)</sup>.

Sta di fatto che, dopo la rilevante sentenza della corte europea per i diritti dell'uomo che ha condannato lo stato italiano per i gravi ritardi della giustizia<sup>(24)</sup>, e dopo l'esito del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, si impone con urgenza una revisione normativa ed organizzativa perchè alla crescente domanda di giustizia corrisponda una efficace risposta.



### Per un servizio sociale adeguato al bisogno di giustizia.

Un semplice auspicio. Ma molto più in là non è possibile andare. Né sono in grado di entrare nel merito di questa autentica testimonianza, non spetta a me valutarne la validità e l'attendibilità. Ad altri, ben più competenti, potrà certo suonare come conferma di consolidati motivi di inidoneità: per l'età "avanzata", per la scoperta impostazione riparatrice<sup>(25)</sup>, per l'evidente protagonismo di una sola componente della coppia adottiva (quella che più ha sofferto, reagito, agito e deciso, e che parla in prima persona in queste pagine), per lo "sradicamento" dei bambini che pone problemi delicati.

Tuttavia mi chiedo: quante verifiche, quante ricerche e quali studi sono stati fatti sugli esiti di queste travagliate adozioni e, se esistono, come vengono aggiornati? Quale è la proporzione tra risultati positivi e negativi rispetto a quella media delle filiazioni biologiche? Nel caso specifico chi si è preoccupato non soltanto di eseguire le regole ma anche di seguire l'innesto dei piccoli contestati, per favorirne un'effettiva migliore evoluzione, magari solo per poter oggi confermare, ridimensionare o negare la visione idilliaca che qui emerge?

E' stato correttamente osservato che "chi si accinge all'adozione può essere spinto da una serie di motivazioni che, per lo più, possono avere un significato oblativo o un significato captativo; in genere l'adozione è motivata da un giusto equilibrio tra queste due tendenze: si adotta per dare affetto, ma si adotta anche per ricevere affetto"<sup>(26)</sup>. Ovvero, per rispondere con l'adozione ai bisogni altrui (quelli di affetto e sicurezza dei minori orfani o abbandonati) si può ben partire dai bisogni propri (quelli di maternità e paternità degli adulti soli). Basta riconoscerlo apertamente.

Si può anzi "partire da un desiderio egoistico o sbagliato, ma poi il modo in cui il genitore si pone nei confronti del figlio può essere tale da modificare l'iniziale rapporto di possesso, considerando il figlio come persona e non come mera proiezione di se"<sup>(27)</sup> (o vice-

versa). In un'interazione, in un'esperienza di trasformazione reciproca che non si esaurisce nell'atto del concepimento e della procreazione fisiologica<sup>(28)</sup>, ma si evolve in una molteplicità di atti di creazione culturale<sup>(29)</sup> (a volte di distruzione)<sup>(30)</sup>.

In effetti riescono a dare solo le persone che si danno amore, fondamentale bisogno umano come la giustizia, la sanità, la conoscenza. Ciò vale anche per i lavoratori degli apparati - compreso quello giudiziario - addetti a fornire risposte corrette a tali necessità. I quali potranno garantire un trattamento più umano e adeguato agli utenti solo se riusciranno: non solo ad adottare una "morale del rispetto reciproco e della serietà"<sup>(31)</sup>, o quella che altri chiama "etica del lavoro pubblico"<sup>(32)</sup> e che io intendo come etica pratica, di minima, atta a fondare comportamenti pari a quelli che vorrebbero ricevere loro stessi in veste di utenti dei servizi sociali (in un'aula giudiziaria come all'anagrafe o in ospedale); ma anche a conoscere e cambiare le proprie condizioni di lavoro, a migliorare i loro rapporti di lavoro, per cercare di ottenere una maggiore soddisfazione fatta di autonomia, responsabilità, utilità<sup>(33)</sup> e - apparente paradosso - di una certa gratuità<sup>(34)</sup>.

In parole povere, si tratta di risolvere problemi umani, a partire dai propri, e non solo di evadere pratiche burocratiche, magari di adozione; di non ridurre un affidamento a un affibbiamento. E di "riprendere tempo" imparando ad osservare, ascoltare e comunicare con se stessi e con gli altri. A saper cogliere senza pregiudizi il dato *divergente*, quale potrebbe essere questo caso di adozione il cui esito pare contraddire i canoni sedimentati.

A volte dicono di più, sulla peculiarità dei servizi sociali e sul "passaggio senza riti"<sup>(35)</sup> dalla società industriale a quella dei servizi, alcune neglette ed embrionali esperienze di "sciopero a rovescio" come di potenzialità che non le quantità di ore di sciopero o di concitate parole sulla sua resistibile regolazione normativa<sup>(36)</sup>. Così come dicono di più sulla crisi della giustizia, anche di quella del lavoro già specializzata, alcuni rarissimi casi di padroni onesti condannati per colpa di lavoratori disonesti e di operatori della giustizia di-

sattenti, che non le quantità di decisioni che stanno rifluendo nel consolidato alveo filo-patronale o di accese parole sulla regolazione della colpa grave dei giudici.

Fare giustizia non è un mito, resta un bisogno pratico e ideale, non può ridursi a "dare la giusta punizione" e nemmeno a un astratto idealtipo. Si dà giustizia solo nel caso concreto, nell'applicazione della norma generale-razionale a una concreta famiglia, a quei concreti minori.

E allora questa appassionata testimonianza - che è solo la parte emersa di un iceberg di simili vicende - solleva almeno quattro dimensioni del problema della giustizia minorile come servizio sociale:

- 1) La correttezza dell'aspetto normativo. Non servono regole rigidamente prescrittive e minutamente operative, quanto piuttosto regole a maglie larghe tese tra saldi principi, di indirizzo e di salvaguardia dei diritti fondamentali. Le quali consentano un'attuazione flessibile e seria, un'equa applicazione che permetta - per esempio - di valutare nella fattispecie la reale idoneità all'affidamento, non riducibile alla somma algebrica di alcuni requisiti (età, fallimenti, malattie...).
- 2) La correttezza dell'assetto organizzativo. Non servono competenze sparse e generiche, non serve tanto la separazione, quanto piuttosto l'unificazione di intenti, conoscenze, specializzazioni e disponibilità umane e strutturali adeguate alla delicatezza morale ed emozionale delle istruttorie e delle decisioni.
- 3) La correttezza del comportamento operativo. Non servono proclami esortativi e/o rivendicativi di nuove professionalità, della specificità di ruoli e funzioni, se non si traducono - sia pure in via sperimentale - in una migliore qualità dell'erogazione del servizio. In una diversa produttività sociale (che oggi si incomincia a chiedere ed a misurare, se va bene, in termini esclusivamente quantitativi, di efficienza, quali i tempi di risposta alle istanze di giustizia: condizione necessaria ma non sufficiente); fatta insieme di senso del servizio e sentimento di solidarietà, di lavoro collettivo e trasparenza reciproca, di competenza e sensibilità.
- 4) La correttezza del controllo sociale. Serve infine, so-

prattutto dove il lavoro si sostanzia in rapporti interpersonali, che tali solidarietà, trasparenza e sensibilità non siano nominali né minimali, cioè non si esauriscano in carte dei diritti dell'utenza o in una logica autarchica interna all'istituzione. Sono requisiti essenziali per la disponibilità al controllo effettivo da parte degli utenti, che certo è ancora tutto da costruire ma costituisce la linfa vitale per qualsiasi tentativo di rivalorizzare il lavoro come produzione di sé e di utilità sociale.

Per questo sono da seguire con attenzione e rispetto le esperienze di *volontariato promozionale* (di singoli, coppie, famiglie, gruppi e associazioni) che, nonostante l'ignoranza e l'ostruzionismo delle amministrazioni, i rischi di scadere nell'assistenza gestionale le riborsioni, l'incomprensione e l'ostilità anche categoriali e perfino sindacali, assumono enormi responsabilità personali per esercitare tale controllo<sup>(37)</sup>. Perché è solo così che i bambini (come le persone gravemente handicappate e quelle anziane non autosufficienti) possono riacquistare poteri, diritti e dignità contrattuale. Restituendola, peraltro, alle istituzioni ed ai loro abitanti.

Altrimenti si conferma l'inversione dei fini: il mezzo diventa fine, le istituzioni girano per sé. A vuoto o, peggio, a riempire di arrogante ingiustizia e di dolore la società.